

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

OGGETTO: *Contratto in modalità elettronica per l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali "A. Locatelli" – Periodo 01.07.2017 - 30.06.2020 – CIG: Z031EDFFA1.*

Repertorio n. 3124

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciassette (2017)**, il giorno ventotto (**28**) del mese di settembre (**09**), presso la sede comunale di Cologno al Serio (Bg), sita in via Rocca n. 2/a, avanti a me BRANDO dott. Giuseppe, Segretario comunale dell'ente intestato, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'ente medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:

1) la dott.ssa mag.lis GHILARDI Lidia (C.F. GHLLDI68M47B393I), nata a Calcinate (BG) il 07.08.1968, nella sua qualità di Funzionario socio-educativo, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente comunale in via Rocca n. 2/a, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato (C.F. 00281170167), in forza del decreto sindacale n. 28 del 29/12/2016 ed in ottemperanza all'art. 107 comma 3 lett. c) del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 - di seguito indicato per brevità anche "**Comune/Amministrazione**";

2) il sig. COSTA Giacomo, (C.F. CSTGCM56S03D423P), nato a Erice (TP) il 03.11.1956, residente a Ranica (BG) in via Don Minzoni n. 10, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante di ASD NUOVA COLOGNESE (iscritta al CONI con n. 33061 e affiliata alla F.I.G.C. matr. 675186),

con sede a Cologno al Serio in Via Circonvallazione n. 21, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Associazione sportiva rappresentata (C.F. n. 95080820160 – P.I. 02454450160), di seguito indicata per brevità anche “affidataria”.

Le parti, della cui identità e poteri io Segretario comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, ai fini del quale

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08.05.2017 – esecutiva ai sensi di legge e in atti – avente per oggetto “Gestione Impianti sportivi - G. Facchetti - A. Locatelli - Bocciodromo – Periodo dal 01.07.2017 e anni sportivi successivi – Atto di programmazione” è stato approvato lo schema operativo per gli impianti di che trattasi, delineato all’interno di specifica relazione predisposta dalla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 09.05.2017 – esecutiva ai sensi di legge e in atti – sono stati approvati gli schemi di capitolato relativi alla gestione degli impianti sportivi compreso quello per il complesso “A. Locatelli” di via Circonvallazione, oggetto del presente contratto;
- con determinazione della Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 49 del 10/05/2017, è stato determinato di procedere all’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio di gestione degli impianti sportivi mediante procedura pubblica di selezione ai sensi dell’art. 216 – comma 9 – D.Lgs. 50/2016 –, previa individuazione dei potenziali soggetti interessati mediante avviso esplorativo di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio della proposta più vantaggiosa;
- in relazione al complesso sportivo “A. Locatelli”, con l’atto sopracitato è stato

determinato in euro 4.000,00 (oltre IVA) il corrispettivo per anno sportivo da riconoscere da parte del Comune all'Associazione risultante affidataria dell'impianto (fatte salve le offerte in sede di gara) e sono stati altresì approvati l'avviso esplorativo di manifestazione d'interesse e lo schema di istanza di invito;

- l'avviso esplorativo relativo agli impianti sportivi "A. Locatelli" è stato pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune per il periodo 10.05.2017 – 01.06.2017;

- con nota prot. n. 8697 del 26.05.2017, l'associazione sportiva dilettantistica ASD NUOVA COLOGNESE, avente sede in Cologno al Serio, ha fatto pervenire la propria manifestazione d'interesse alla gestione degli impianti oggetto del presente contratto;

- con successiva determinazione n. 54 in data 05.06.2017 della medesima Responsabile di Area è stato approvato l'elenco delle società da invitare, ai fini della gestione degli impianti sportivi di cui all'atto di indirizzo reso con deliberazione del Consiglio comunale n. 29/2017, nel quale risulta inserita, per quanto concerne il complesso A. Locatelli, la ASD Nuova Colognese;

- con la medesima determinazione è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 da effettuarsi tramite piattaforma ARCA-SINTEL e sono stati altresì approvati la lettera invito, il capitolato speciale d'appalto, gli schemi di dichiarazione unica e di offerta;

- con determinazioni n. 62 del 23.06.2017 e n. 63 del 26.06.2017 della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona è stata nominata la Commissione di gara;

- con successiva determinazione n. 65 del 28.06.2017, sulla base dei verbali di

gara redatti dalla Commissione giudicatrice, la Responsabile di Area in parola ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva (previa verifica dei requisiti dichiarati) la gestione degli impianti sportivi comunali "A. Locatelli" situati in via Circonvallazione, per il periodo 01.07.2017/30.06.2020 (con possibilità di rinnovo alle condizioni indicate nel capitolato d'appalto) alla società sportiva ASD NUOVA COLOGNESE con sede a Cologno al Serio (BG) in via Circonvallazione n. 21, per un corrispettivo per anno sportivo da riconoscere all'Associazione pari ad euro 3.800,00 (oltre IVA) corrispondente ad euro 11.400,00 (oltre IVA) per l'intero periodo;

DATO ATTO CHE:

- Il responsabile unico del procedimento (Rup), ha effettuato la verifica in ordine al possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 56/2017, dichiarati dall'operatore economico in sede di gara;
- l'associazione aggiudicataria non avendo dipendenti, non contempla posizioni INAIL/INPS aperte e pertanto non è soggetta a Durc;
- l'ASD Nuova Colognese risulta iscritta al registro nazionale delle associazioni dilettantistiche con n. 33061;
- Con nota prot. comunale n. 10663 del 29.06.2017 è stata effettuata la comunicazione di affido del servizio di che trattasi all'associazione sportiva in epigrafe;
- l'avviso di aggiudicazione del suddetto servizio è stato pubblicato all'albo online in data 29.06.2017 e sino al 14.07.2017;
- si è provveduto a dare notizia, sul profilo del Committente sezione Amministrazione Trasparente, dei risultati della gara;

- ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, si è dato avvio all'esecuzione del servizio in pendenza della stipula del contratto, stante la necessità di garantire la continuità della gestione degli impianti sportivi di che trattasi;
- come previsto dall'art. 3 del capitolato d'onori prima della stipula del presente contratto è stato sottoscritto dal legale rappresentante di ASD Nuova Colognese e dal funzionario comunale dell'ufficio tecnico all'uopo preposto, il verbale sullo stato di consistenza dei beni oggetto di consegna.

Ciò premesso e constatato, tra le parti come sopra convenute,

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 65 del 28/06/2017 – esecutiva ai sensi di legge ed in atti – il Comune di Cologno al Serio, a mezzo del predetto Responsabile di Area, affida alla ASD NUOVA COLOGNESE, con sede a Cologno al Serio (Bg) in via Circonvallazione n. 21, come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di gestione degli impianti sportivi com.li "A. Locatelli" – Periodo 01.07.2017 / 30.06.2020 (*le cui caratteristiche sono meglio definite negli artt. 1 e 5 del capitolato d'appalto*), alle condizioni previste nel capitolato d'appalto (*composto da nr. 33 articoli*) e nel D.U.V.R.I. (*composto da nr. 19 articoli*) depositati agli atti d'ufficio, dei cui contenuti le parti si dichiarano pienamente edotte.

Art. 2 – Durata

La durata del contratto è fissata a decorrere dal 01.07.2017 e sino al 30.06.2020. E' prevista, a discrezione del Comune, la possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e le tempistiche previste nell'art. 2 del capitolato.

Alla suddetta scadenza, qualora non si proceda con il rinnovo, il contratto scadrà di

pieno diritto senza necessità di disdetta o preavviso.

Art. 3 – Corrispettivo

Come previsto dall'art. 18 del capitolato d'appalto, gli oneri a carico del Comune da riconoscere all'aggiudicatario quali corrispettivi a copertura dei costi relativi alla gestione dell'impianto sono quantificati, a seguito dell'offerta presentata, in euro 3.800,00 + IVA per ogni stagione sportiva, per un totale, pertanto, pari a euro 11.400,00.= + IVA per l'intero periodo contrattuale (3 stagioni sportive). Si rinvia al precitato art. 18 del capitolato d'appalto in ordine alle modalità e le tempistiche con le quali detto corrispettivo verrà versato.

Art. 4 – Cauzione definitiva

A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 67 del D.Lgs. n. 56/2017, l'affidataria ha costituito la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto d'appalto di euro 1.140,00.=, mediante polizza fidejussoria n. 155917693 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – Agenzia di COLOGNO AL SERIO/40078, in data 19/07/2017; La garanzia come sopra costituita copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e cesserà di avere effetto come previsto nell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione (decorsi sei mesi dalla scadenza del contratto);

Art. 5 - Assicurazione

Come indicato dall'art. 4 del capitolato, l'Associazione sportiva ha stipulato per gli impianti affidati in gestione, polizze di assicurazione per la copertura assicurativa per danni eventualmente subiti dall'Amministrazione comunale, per rischi derivanti da incendio e danni agli impianti e per responsabilità civili dell'affidatario per danni causati a terzi e prestatori d'opera, delle quali si riportano gli estremi:

- polizza assicurativa n. 119/136604378 (comprensiva di atto di variazione) per

rischi derivanti da incendio e danni all'impianto in oggetto recante i massimali

richiesti, rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Agenzia di Cologno al

Serio - valida sino al 30/06/2018.

- polizza assicurativa n. 65/136604067 (comprensiva di atto di variazione) per

responsabilità civile terzi e responsabilità civile prestatori di lavoro recante i

massimali richiesti, rilasciata da – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – Agenzia

di Cologno al Serio - valida sino al 30/06/2018.

Art. 6 –Adempimenti in materia di lavoro –sicurezza – codice di comportamento

L'art. 17 del capitolato prevede che l'affidataria dovrà provvedere alla gestione

dell'impianto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare

alla gestione della sicurezza secondo quanto riportato nel D.M. 18.03.1995.

L'affidataria deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e

decreti relative alla tutela dei lavoratori, deve inoltre, in ogni momento, a semplice

richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

E' tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.n. 81/2008 e successive

modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto riportato nel documento di DUVRI,

depositati agli atti d'ufficio.

L'ASD Nuova Colognese con nota prot. n. 12003 del 20.07.2017 ha comunicato il

nominativo del responsabile della sicurezza.

L'affidataria è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.

81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

L'affidataria si obbliga altresì ad applicare, per quanto compatibili, per i collaboratori

impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, le

prescrizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune.

La violazione di detto obbligo comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 7 – Programma delle attività

Ai sensi dell'art. 11 del capitolato d'appalto l'affidataria dovrà far pervenire prima dell'inizio della stagione sportiva e non oltre il 30 settembre di ogni anno solare, il programma annuale (anno sportivo) con il dettaglio di utilizzo degli impianti sportivi ad esso affidati. Detto programma dovrà contenere tutti gli utilizzi dell'impianto, sia da parte dell'affidatario che di terzi. Eventuali modifiche in corso d'anno dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

Per qualsiasi iniziativa che l'associazione sportiva intendesse promuovere in aggiunta al normale utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere data preventiva comunicazione al Comune, che, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non autorizzarne l'utilizzo.

In particolare è fatto obbligo all'affidatario richiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione comunale per quanto segue:

- svolgimento di manifestazioni che non rientrino nell'ordinaria attività sportiva (eventi musicali, feste, utilizzi della struttura diversi da allenamenti e partite di campionato)
- utilizzo della struttura da parte di altre società sportive che non siano del territorio comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione – a suo insindacabile giudizio – negare l'autorizzazione richiesta o rilasciarla anche subordinatamente a regole e condizioni che saranno – in base all'evento – stabilite di volta in volta. La mancata richiesta di autorizzazione comporterà l'applicazione della penale massima di cui all'art. 28 del capitolato d'appalto maggiorata del 100%. Qualora la mancata richiesta di autorizzazione si ripeta, si procederà alla revoca dell'appalto e all'incameramento della garanzia definitiva.

Art. 8 – Clausola sulla tracciabilità finanziaria

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su

un conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. La comunicazione dell'apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, deve essere fatta dall'appaltatore al Comune di Cologno al Serio entro sette giorni dalla accensione del conto, specificando nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati ad operare.

Il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG n. Z031EDFFA1 di cui al presente appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Come previsto dall'art. 23 del capitolato d'appalto l'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 9 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

Come indicato nell'art. 6 del capitolato d'appalto è vietata la cessione del presente contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'inosservanza di quanto sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva senza altra formalità. In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intende l'aggiudicatario del servizio.

Art. 10 - Contestazioni – Penali – Risoluzione

Per gravi trasgressioni ed inadempienze alle obbligazioni contrattuali, preventivamente contestate all'affidataria in forma scritta, lo stesso sarà passibile di penalità nell'importo da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00.

Il perpetrarsi di gravi trasgressioni alle obbligazioni contrattuali porterà insindacabilmente l'Amministrazione comunale a dichiarare la revoca e la risoluzione

immediata unilaterale del contratto.

La revoca di cui sopra comporta l'incameramento del deposito cauzionale.

Per eventuali maggiori danni causati all'unità immobiliare ed il loro risarcimento, il

Comune si riserva qualsiasi azione. (art. 28 del capitolato d'appalto)

Nel caso si verificano le ipotesi di cui all'art. 1456 del codice civile è prevista la

risoluzione di diritto - *ipso iure* - del contratto. Il contratto sarà risolto di diritto con

effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera racco-

mandata/PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. (art. 29 del capitolato).

Al di fuori dei casi previsti dalla menzionata disposizione il contratto potrà essere

risolto per inadempimento di non scarsa importanza di elementi essenziali, secondo

le modalità stabilite nell'art. 30 del capitolato.

Art. 11 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione,

esecuzione e/o risoluzione del contratto, che non si siano potute comporre in sede

amministrativa, saranno definite dal competente Foro di Bergamo.

Art. 12 – Disposizioni antimafia

Si dà atto che per il presente contratto non è necessario acquisire la prescritta

documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di

sospensione per l'applicazione di provvedimento definitivo di una misura di

prevenzione, o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al libro II – Capo III e IV – del

D.Lgs. n. 159/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali", il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza l'affidatario,

avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalla legislazione vigente. L'aggiudicatario sarà ritenuto unico responsabile dei dati utilizzati in modo improprio e non per finalità di servizio.

Art. 14 – Spese contrattuali – Trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (*imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.*) sono a totale carico dell'affidataria, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, che è a carico della stazione appaltante. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è dovuta in misura forfetaria di € 45,00=.

Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informativo utilizzando il software UniMod 4.5 e successivi. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

E richiesto io Segretario comunale ho fatto redigere, sotto la mia vigilanza, dal competente ufficio comunale, quest'atto con l'utilizzo di mezzi elettronici, ai sensi dell'art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 50/2016, su numero 11 (undici) pagine a video, da me letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD), previa verifica della validità dei relativi certificati di firma.

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

Per il Comune di COLOGNO AL SERIO – *la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dott.ssa mag.lis Lidia GHILARDI*

Per l'ASD NUOVA COLOGNESE – *Presidente sig. Giacomo COSTA*

Il Segretario comunale – *dott. Giuseppe BRANDO*